



# COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

**Sportello Unico Attività Produttive**

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

**Imposta di bollo assolta  
ai sensi art. 3 D.M.  
Svil. Econ. 10/11/2011  
seriale n. 01200505846168  
del 06/11/2020  
Il richiedente è tenuto a  
conservare l'originale**

Prot. n. 3266

Li, 5 Marzo 2024

## PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO

### RILASCIO VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

#### IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Premesso che:

- con ricevuta protocollo Suap n. REP\_PROV\_VI/VI-SUPRO/0053856 del 06/02/2024 e protocollo comunale n. 1886 del 07/02/2024, il sig. Ciavattini Claudio in qualità di amministratore delegato della soc. Refresco Italia S.p.A., con sede legale a Cadorago (Co) in via Alla Fonte n. 13 - C.F./P. IVA n. 00221700131, e procura al professionista Meneghini Andrea con studio a Monte di Malo (Vi), ha inoltrato una “richiesta di volturazione di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)” per variazione di ragione sociale da Spumador S.p.A. a Refresco Italia S.p.A.;
- la pratica succitata è stata inoltrata all’Ente competente, Provincia di Vicenza, giusto prot. Suap n. 0055182/2024 e, per conoscenza, a Vi.Acqua S.p.A. ed Arpav Veneto dip. prov.le di Vicenza, rispettivamente con prot. Suap n. 0055185/2024 e n. 0055184/2024;
- l’istanza in argomento è riferita all’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) prot. n. 7818 del 20/08/2020 e successiva integrazione prot. n. 6772 del 09/06/2021, rilasciata alla società Spumador S.p.A. in riferimento allo stabilimento Refresco Italy sito in Recoaro Terme (Vi) via Roma n. 86, relativamente ai seguenti titoli:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.lgs. 03/04/2006, n. 152;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152

Considerato che:

- la Provincia di Vicenza - Area Tecnica Servizio Ambiente - con comunicazione giunta al protocollo Suap n. 0068169/2024, ha inoltrato il nulla-osta prot. n. 007283 del 15/02/2024 alla volturazione dell’A.U.A. in argomento, con il quale:
  - ha preso atto della dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della soc. Refresco Italia S.p.A. in cui si attesta che “nulla è variato circa l’attività autorizzata e le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo inviata” come pure “di essere in possesso dei provvedimenti autorizzativi e documenti correlati dei quali chiede voltura”;

● chiede al Responsabile del Suap, in occasione del rilascio del provvedimento di volturazione, di aggiornare l'A.U.A. già emessa con il parere allo scarico emesso da Viacqua S.p.A. in atti presso la Provincia di Vicenza al prot. n. 0006589 del 13/02/2024 ed allegato al predetto nulla-osta, parere che comprende anche le modifiche di cui al provvedimento di integrazione A.U.A. emesso in data 09/06/2021 con prot. n. 6772 sopra richiamato.

Al riguardo si precisa che nel nulla-osta sopra indicato laddove viene citata la "società Etra Spa" è da intendersi "società Viacqua S.p.A.", e ciò a causa di un evidente refuso dato che l'allegato al nulla-osta è emesso da Viacqua S.p.A.;

- il parere di Viacqua S.p.A. sopra citato era peraltro già stato emesso a seguito di precedente pratica Suap n. 00221700131-14072023-1548 di modifica non sostanziale dell'A.U.A. in argomento per la quale la Provincia - Area Tecnica Servizio Ambiente, aveva comunicato con prot. n. 0035546 del 18/08/2023 (giusto al prot. Suap n. 0357199/2023) che tale modifica, non essendo di natura sostanziale, non incideva sulla durata dell'A.U.A. in atto e procedeva, pertanto, unicamente ad aggiornare la documentazione;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che l'istanza Suap in oggetto, configurandosi di natura non sostanziale, non incide sulla durata dell'A.U.A. emessa con precedente provvedimento prot. n. 7818 del 20/08/2020 e successiva integrazione, come previsto dall'art. 6 comma 1 secondo capoverso del D.P.R. n. 59/2013, e ritenuto quindi di procedere alla volturazione richiesta;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 152/2006 e successivi provvedimenti inerenti e conseguenti;
- il D.P.R. n. 59/2013;
- le D.G.R. n. 1775/2013 e n. 622/2014 e successive modifiche e/o integrazioni;

Vista la propria competenza in materia ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.201, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

Vista la normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

A conclusione del procedimento indicato in oggetto;

## **A G G I O R N A**

l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) prot. n. 7818 rilasciata in data 20/08/2020 e successiva integrazione con il parere allo scarico rilasciato dalla soc. Viacqua S.p.A. prot. Suap n. 0059192 del 09/02/2024 ed allegato al succitato nulla-osta emesso dalla Provincia di Vicenza con prot. n. 007283/2024, documento che annulla e sostituisce il precedente allegato all'A.U.A. in argomento.

Si dà atto che con il presente aggiornamento:

- i richiami all'allegato in parola contenuti nel testo dell'A.U.A. prot. n. 7818/2020 devono intendersi rettificati;
- il provvedimento di integrazione A.U.A. che era stato emesso in data 09/06/2021 con prot. n. 6772 è stato superato dall'aggiornamento introdotto con il succitato parere allo scarico di Viacqua S.p.A., in atti presso la Provincia di Vicenza al prot. n. 0006589 del 13/02/2024.

## **R I L A S C I A**

voltura dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) prot. n. 7818 del 20/08/2020 alla società Refresco Italia S.p.A., con sede legale a Cadorago (Co) in via Alla Fonte n. 13 - C.F./P. IVA n. 00221700131.

Si informa che:

1 - il presente provvedimento deve essere conservato ed esibito unitamente al citato provvedimento di autorizzazione unica ambientale prot. n. 7818/2020 che si allega sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - si confermano le prescrizioni e le condizioni contenute nell'A.U.A. prot. n. 7818/2020;

3 - ai sensi dall'art. 6 comma 1 secondo capoverso del D.P.R. n. 59/2013, si conferma che l'autorizzazione in argomento ha la durata di anni quindici decorrenti dalla ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec dell'A.U.A., giusto prot. Suap n. 0192953 del 20/08/2020, e la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

Il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica qualora risultasse la pericolosità e/o la dannosità dell'attività di cui sopra o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

E' d'obbligo comunicare al Suap ogni variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto o diritto di cui al presente provvedimento.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Il presente provvedimento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso esclusivamente in via telematica attraverso l'apposita funzionalità prevista dal Suap:

- alla società Refresco Italia S.p.A. per il tramite del suo procuratore Meneghini Andrea;
- all'ARPAV ed agli Enti interessati al procedimento di A.U.A. (Provincia di Vicenza e Viacqua S.p.A.).

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. 82/82005 smi.

**IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1**  
dott. Federico M. Fiorin

*(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005)*

Allegati: autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) prot. n. 7818 del 20/08/2020 con relativi allegati rilasciati dalla Provincia di Vicenza e da Viacqua S.p.A.



## COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Sportello Unico Attività Produttive

tel. 0445/793306-fax 0445/793309

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it - pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Prot. n. 7818

Li, 20 Agosto 2020

### PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

#### IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Vista la domanda - pratica n. 00221700131-18022020-0947-S.U.A.P. 8533 di questo Comune (prot. Provincia di Vicenza n. 10728 del 05/03/2020), presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive da Rossi Roberto, nato a Milano (Mi) il 19/04/1954, nella qualità di Amministratore delegato della società Spumador S.p.A. con sede legale in Cadorago (Co) via Alla Fonte n. 13, per la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) prot. n. 7027 del 07/07/2015 rilasciata dal S.U.A.P. di questo Comune in possesso dello stabilimento Refresco Italy sito in Recoaro Terme via Roma n. 86, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

-autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

Dato atto che con la domanda - pratica n. 00221700131-18022020-0947-S.U.A.P.A. sopra citata la società chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha richiesto ad Enti/Uffici competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti e pervenire alle conseguenti determinazioni, compiendo le istruttorie e rilasciando gli eventuali atti di competenza necessari alla formazione del presente provvedimento unico;

Atteso che gli Enti/Uffici hanno provveduto favorevolmente al riguardo trasmettendo al S.U.A.P. i seguenti provvedimenti endoprocedimentali in materia e allegati al presente provvedimento unico di cui fanno parte integrante e sostanziale:

- atto di assenso della soc. Viacqua S.p.A. rep\_prov\_vi/vi-supro/0112614 del 21/05/2020 (prot. Provincia di Vicenza n. 24938 dell'11/06/2020);

- provvedimento della Provincia di Vicenza rep\_prov\_vi/vi-supro/0141908 del 25/06/2020 (prot. Provincia di Vicenza n. 27002 del 24/06/2020 - N. Registro 96/2020 del 16/06/2020) di adozione del provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

Vista la propria competenza in materia ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzioni informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

Vista la normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed in particolare il D.P.R n. 160/2010;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59;

## **RILASCIA**

a conclusione del procedimento indicato in oggetto, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) alla società Spumador S.p.A., con sede legale in Cadorago (Co) via Alla Fonte n. 13, riferita allo stabilimento Refresco Italy sito in Recoaro Terme (Vi) via Roma n. 86, relativamente ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

-autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

### *PRESCRIZIONI E CONDIZIONI*

1- subordina la validità della presente "autorizzazione unica ambientale" (A.U.A.) al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, contenute nel provvedimento amministrativo adottato dalla Provincia di Vicenza N. Registro 96/2020 in data 16/06/2020 (rep\_prov\_vi/vi-supro/0141908 del 25/06/2020 - prot. Provincia di Vicenza n. 27002 del 24/06/2020), finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e di quanto prescritto con l'atto di assenso inoltrato dalla soc. Viacqua S.p.A. rep\_prov\_vi/vi-supro/0112614 del 21/05/2020 (prot. Provincia di Vicenza n. 24938 dell'11/06/2020), documenti allegati alla presente;

2- stabilisce che la presente "autorizzazione unica ambientale" (A.U.A.) ha una durata di 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive;

3- da' atto che con la presente "autorizzazione unica ambientale" (A.U.A.) sono comunque fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistico/edilizia, di prevenzione incendi, di sicurezza e di tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria (art. 216 - 217 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265).

### *AVVISA*

che contro il presente provvedimento unico è esperibile ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

### *DISPONE*

la trasmissione esclusivamente in via telematica alla società Spumador S.p.A. ed il contestuale inoltro ad ARPAV ed agli Enti coinvolti nel procedimento (Provincia di Vicenza e Viacqua S.p.A.).

**IL RESPONSABILE S.U.A.P.**

dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente)



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

N° Registro: **96/2020** del **16/06/2020**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

**Impresa:** SPUMADOR S.P.A.

**Sede legale:** Via alla Fonte, n. 13 – Cadorago (CO)

**Sede operativa:** Via Roma, n. 86 – Recoaro Terme (VI)

## IL DIRIGENTE

**Preso atto** che con prot. n. 10728 del 05/03/2020 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

**Vista** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 7027 del 07/07/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Recoaro Terme che comprende i seguenti titoli abilitativi:

| Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente   |
|--|
| Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;         |

**Dato atto** che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

| Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale                        |
|--|
| Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; |

**Considerata** la nota prot. n. 12726 del 19/03/2020 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere ai soggetti competenti in materia ambientale;

**Considerato** che il SUAP ha trasmesso l'atto di assenso della società Viacqua Spa, gestore della pubblica fognatura (prot. n. 24938 dell'11/06/2020);

**Preso atto** che il Comune non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e che la ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha richiesto il relativo titolo abilitativo che pertanto non verrà ricompreso nel presente provvedimento;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

## **ADOTTA**

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

|  |
|--|
| <b>Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale</b>  |
| Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;         |

## **INFORMA**

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Allegato parere della Società Viacqua Spa”
- “Allegato Emissioni in atmosfera”

## **AVVERTE CHE**

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, quali la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

## **TRASMETTE**

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

## **INFORMA CHE**

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente  
Dott. Angelo Macchia  
con firma digitale

Il presente Allegato, costituente parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico di acque reflue industriali di Refresco Italia SpA nello stabilimento sito in via Roma, 86, comune di Recoaro Terme, nella rete fognaria gestita da Viacqua SpA recapitante all'impianto di depurazione di Trissino.

**DOCUMENTAZIONE PERVENUTA**

Richiesta pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Recoaro Terme in data 7 febbraio 2024, prot. n. 2387.

**NUMERO E TIPOLOGIA DI SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

- 1) acque reflue industriali nella fognatura di via Molino di Sotto, comune di Recoaro Terme.

**Premesso quanto sopra, il Direttore Generale di Viacqua SpA**

**COMUNICA**

**l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa**

**CONSENTE**

**lo scarico in fognatura qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:**

**PRESCRIZIONI**

- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna scarico in fognatura del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
- 2) il volume annuo delle acque reflue industriali ammesse allo scarico non dovrà superare i 600.000 mc, con una portata massima scaricabile di 3.000 mc/die e di 260 mc/ora;
- 3) con cadenza annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica accreditata, dello scarico delle acque reflue industriali, per i seguenti parametri: pH, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, COD, Azoto totale TN, Fosforo totale, Azoto nitrico, Cloruri, Fluoruri, Solfati, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Stagno, Zinco, Ammoniaci, Grassi e Oli;
- 4) lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali deve avvenire attraverso il pozzetto d'ispezione e campionamento definito, che dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
- 5) eventuali variazioni, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle autorizzate devono essere comunicate a Viacqua SpA;
- 6) qualora la ditta non osservi le prescrizioni contenute nell'Allegato scarichi, Viacqua SpA valuterà se proporre, ove necessario, all'Ente competente la revoca dello stesso, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/06;
- 7) la ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente Viacqua SpA di qualunque fatto o condizione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del proprio impianto di depurazione;
- 8) la ditta è tenuta a mantenere il misuratore di portata esistente e a garantirne il corretto funzionamento con le necessarie manutenzioni periodiche. In caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del contatore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Viacqua SpA prima di intervenire per la sostituzione e/o il ripristino della strumentazione;

9) in merito alle sostanze perfluoroalchiliche lo scarico in fognatura deve rispettare i seguenti valori limite di performance tecnologica calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Viacqua SpA:

- *Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS) lineare: 30 ng/litro;*
- *Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA) lineare: 190 ng/litro;*
- *Acido Perfluoro Butanoico (PFBA): 120 ng/litro;*
- *Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS): 150 ng/litro;*
- *somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]: 300 ng/litro;*
- *cC6O4: 100 ng/litro;*
- *HFPO-DA: 100 ng/litro.*

#### INFORMAZIONI

- 1) la ditta, in caso di incremento del volume e della portata autorizzata, dovrà chiedere preventivamente la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 2) la ditta è tenuta a segnalare l'eventuale presenza di nuovi inquinanti o un incremento di quelli esistenti che modifichino l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo;
- 3) il presente documento è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando che l'osservanza di altre norme vigenti è demandata alla responsabilità della ditta richiedente;
- 4) il presente allegato costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 5) Viacqua SpA si riserva di sostituire o integrare il presente allegato qualora intervengano ristrutturazioni sulla rete fognaria e per eventuali ulteriori esigenze di Viacqua SpA.

Ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 si comunica che:

- il soggetto competente è la società Viacqua SpA;
- il Responsabile del procedimento e l'ing. Nicola Tadiello, il referente è il dott. Mauro Lanzi disponibile allo 0444.955258 (mail: mauro.lanzi@viacqua.it);
- gli atti inerenti al procedimento sono disponibili presso il servizio clienti industriali nell'orario di apertura al pubblico degli uffici (previo appuntamento).

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Piccoli

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: PICCOLI ALBERTO  
Data: 09/02/2024 08:56:34



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA

### SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Spumador S.p.A. nello stabilimento sito in Via Roma 86 nel comune di Recoaro Terme.

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta già autorizzato con provvedimento AUA n. 7027 del 07/07/2015.
- La ditta effettua attività di imbottigliamento di acqua minerale e bibite con articolazione in tre distinti cicli di lavorazione:
  - Ciclo produzione bottiglie in PET
  - Ciclo imbottigliamento acque
  - Ciclo imbottigliamento bibite.

### ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10;

### PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del gestore:

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

| Camino n. | Quota (m) | Portata (Nm <sup>3</sup> /h)* | Parametri              | Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| G1        | 25        | /                             | Allegato I - Parte III | Allegato I - Parte III       |
| G2        | 9         | /                             | Allegato I - Parte III | Allegato I - Parte III       |
| G4        | 8         | /                             | Allegato I - Parte III | Allegato I - Parte III       |
| M3        | 15        | 770                           | Polveri                | 20                           |

\* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

2. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
3. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/); tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
4. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/). I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
5. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
6. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo.. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
7. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
8. Deve essere predisposto un registro in cui annotare, con frequenza almeno mensile, il consumo di materie prime relative alla fase di incollaggio, dando evidenza del contenuto di solvente, che deve essere inferiore a 2 kg/giorno.
9. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

#### AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.

- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.
- h) Si richiamano infine le disposizioni previste dall'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e smi in materia di medi impianti di combustione, in particolare per le tempistiche di adeguamento.

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente  
*Dott. Angelo Macchia*  
con firma digitale

# SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. \_\_ Relativo all'impianto di \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni \_\_\_\_\_ Temperatura fumi \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni secca \_\_\_\_\_ Portata delle emissioni normalizzata \_\_\_\_\_

Tenore di ossigeno\* \_\_\_\_\_ Umidità \*\* \_\_\_\_\_

*\*(da riportare solo per processi di combustione)*

*\*\* (da esprimere in percentuale Volume/Volume)*

Parametro \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

1) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

2) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

3) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o analisi \_\_\_\_\_

## Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

*Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:*

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(\*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.



## TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE  
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e


flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm